

Statuto

COSTITUZIONE E SEDE

Articolo 1

L'Associazione Regionale Allevatori del Veneto - A.R.A.V. (di seguito denominata ARAV) legalmente costituita in data 23/01/1971 e riconosciuta con provvedimento DDR n. 17/13300-D del 20/04/2000, è regolata dal presente statuto ed ha sede in Vicenza (VI), Via Leonardo da Vinci n. 52.

FINALITA'

Articolo 2

L'ARAV non ha fine di lucro ed è socia dell'Associazione Italiana Allevatori (di seguito denominata AIA), della quale accetta lo Statuto, nonché le delibere assunte dagli organi sociali in conformità dello Statuto stesso e della legge.

L'ARAV opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'AIA in armonia con la programmazione agricola regionale.

L'ARAV è, inoltre, socia delle Associazioni Nazionali Allevatori per specie e razze di bestiame e settori di attività (di seguito denominate ANA) alle quali sia interessata in dipendenza della propria attività.

L'ARAV riconosce le varie specificità territoriali garantendo autonomie decisionali e svolge la sua attività in tutto il territorio regionale attraverso le Assemblee Provinciali o Interprovinciali Allevatori (di seguito denominate APA) e i relativi Consigli Direttivi Provinciali. Con deliberazione del Comitato Direttivo possono, altresì, essere costituiti uffici distaccati dell'Associazione.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione adotta il seguente marchio identificativo di proprietà dell'AIA:



A.R.A.V.

Articolo 3

L'ARAV ha carattere tecnico ed economico e rappresenta, nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, la categoria delle persone e delle imprese titolari di aziende tenutarie di animali da allevamento.

Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.

Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in

generale, l'Associazione collabora con la Regione Veneto e con tutti gli Enti e le organizzazioni agricole interessate.

Articolo 4

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'ARAV, nell'ambito regionale, tra l'altro può:

- 1) adempiere a compiti e funzioni che nell'ambito della Regione e dello specifico settore possono venirle demandati da Enti o Autorità regionali. Può analogamente operare nei limiti dell'eventuale mandato conferito dall'AIA e dalle ANA per compiti e funzioni alle stesse delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti;
- 2) nell'ambito delle iniziative dell'AIA e degli enti dalla stessa partecipati e, comunque, nell'ambito delle linee guida indicate dall'AIA e dai predetti enti, promuovere e incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici in collaborazione e d'intesa con Organi pubblici e istituti di sperimentazione e ricerca, con università, costituendo anche appositi comitati e commissioni;
- 3) promuovere e attuare iniziative di assistenza tecnica;
- 4) organizzare e gestire laboratori di analisi;
- 5) promuovere e gestire, anche per delega e a nome dei soci, in armonia con le direttive dei competenti Organi pubblici, allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento delle specie e razze, nonché Centri di Fecondazione animale;
- 6) organizzare Congressi, Convegni, Mostre e Rassegne, Concorsi Mercati ed Aste Zootecniche;
- 7) promuovere d'intesa e in collaborazione con le autorità, istituti, enti sanitari competenti, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffuse del bestiame e gestire, per conto delle autorità regionali, interventi finanziari a sostegno delle aziende eventualmente colpite, nonché promuovere l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, nonché del personale al medesimo addetto, del rischio di danni a terzi e di tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento, compresa l'adozione di misure a tutela dei redditi delle imprese agricole associate;
- 8) assistere gli associati e provvedere, nell'interesse degli stessi, all'acquisto e al collocamento, sia all'interno che all'estero, di bestiame, materie prime, prodotti derivati e quanto altro necessario agli allevamenti;
- 9) favorire il collocamento degli animali da allevamento, dei prodotti e sottoprodotti da questi derivati; a tal scopo può istituire specifiche sezioni, uffici o centri di coordinamento operanti nel territorio regionale;
- 10) promuovere e attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli allevatori, nonché dei soggetti che operano nel settore di

riferimento dell'associazione;

11) assumere, nella regione, le funzioni ad essa demandate dall'AIA per le varie attività da quest'ultima organizzate nell'interesse della categoria;

12) svolgere attività di assistenza agli allevatori nei comparti amministrativi, tecnici e gestionali di settore;

13) svolgere azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza e alla tracciabilità dei prodotti di provenienza dagli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli stessi;

14) promuovere ed attuare ogni altra iniziativa ritenuta utile al potenziamento della zootecnia regionale.

SOCI

Articolo 5

Sono soci dell'ARAV:

a) Allevatori, singoli o associati, senza distinzione di specie e razza di animali allevati e di specializzazione produttiva, purché allevino almeno 3 capi grossi, come determinati ai sensi della tabella equiparativa di cui al successivo art. 8; si precisa che tale limite non si applica nel caso di allevatori di Equidi o di razze di Specie in via di estinzione.

b) Altri enti o organismi legalmente costituiti tra allevatori operanti nell'ambito della filiera zootecnica con compiti che rientrano nelle finalità istituzionali dell'ARAV operanti nel territorio regionale.

c) Le organizzazioni dei produttori zootecnici legalmente riconosciute e operanti nel territorio regionale.

Il requisito minimo dei capi non si applica agli allevatori già soci di Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori della Regione Veneto alla data dell'entrata in vigore del presente statuto.

Articolo 6

Gli allevatori e gli enti, organismi e organizzazioni che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'ARAV e che intendono farne parte devono fare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto.

La domanda, sottoscritta dall'allevatore o, per gli enti, gli organismi e le organizzazioni, dal legale rappresentante, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto in vigore dell'ente, organismo o organizzazione, da relazione da cui appaiano chiaramente l'ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, nonché, per le organizzazioni, dalla copia della documentazione attestante il riconoscimento, deve indicare la ragione sociale, il nome, l'elenco dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato. Sull'ammissione dei soci delibera il Comitato Direttivo dell'ARAV sentito il parere del Consiglio Direttivo dell'APA territorialmente competente.

Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata

sulla base del requisito richiesto dall'art. 5 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea dell'ARAV che si pronuncia in via definitiva.

Articolo 7

Ogni socio deve versare:

- a) una quota di iscrizione una tantum dell'ammontare stabilito dall'Assemblea dell'ARAV. Non sono tenuti al versamento della quota una tantum gli allevatori già soci di Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori della Regione alla data dell'entrata in vigore del presente statuto;
- b) una quota annuale da versarsi entro il primo trimestre di ogni anno dell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo dell'ARAV in rapporto al bestiame o agli interessi rappresentati;
- c) eventuali contributi straordinari relativi a iniziative di carattere eccezionale approvati dall'Assemblea dell'ARAV;
- d) contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie, determinati con delibera del Comitato Direttivo dell'ARAV e ratificati dall'Assemblea.

Le quote e i contributi associativi di cui sopra sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, essendo versamenti a fondo perduto, non possono in nessun caso essere rivalutabili o ripetibili. Il versamento delle quote e dei contributi non genera diritti di partecipazione e non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

Articolo 8

Agli effetti della determinazione del numero minimo dei capi posseduti di cui all'art. 5, il patrimonio zootecnico viene rapportato a capi grossi e calcolato in base alla seguente tabella equiparativa:

1. Toro, bue, vacca, giovenca, cavallo, asino, mulo, bardotto = 1 capo grosso;
2. Torello, manzetta, vitellone = 1/2 di capo grosso;
3. verro, scrofa = 1/3 di capo grosso;
4. Puledro, vitello, lattante = 1/4 di capo grosso;
5. Suino grasso, suino magrone, pecora, montone, castrato = 1/5 di capo grosso;
6. Agnello e lattonzolo = 1/10 di capo grosso;
7. Bassa corte = 1/500 di capo grosso.

Articolo 9

La partecipazione alle APA e all'Assemblea Generale dell'ARAV e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e al corrente con il pagamento delle quote di cui all'articolo 7.

Articolo 10

L'adesione all'ARAV comporta per i soci i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi

efficacia vincolante per i soci;

b) l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;

c) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;

d) la comunicazione annuale entro il mese di febbraio di eventuali variazioni dell'entità degli elementi di cui all'articolo 7 lett. b), ai fini del calcolo della quota associativa annuale.

Articolo 11

La qualità di associato si perde:

a) per la perdita del requisito richiesto per l'ammissione;

b) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno sei mesi, tramite lettera raccomandata, all'Associazione;

c) per espulsione dovuta a prolungata violazione degli obblighi contributivi;

d) per esclusione ai sensi del successivo 5° comma.

La perdita della qualità di associato viene deliberata dall'Assemblea dell'A.R.A.V., su proposta del Comitato Direttivo dell'ARAV, per i casi di cui ai punti a), c) e d) ed ha effetto dalla data della delibera.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in cui scade il termine di preavviso delle stesse (punto b).

L'espulsione viene deliberata dall'Assemblea dell'ARAV nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi contributivi trascorsi 30 giorni da diffida inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine di 30 giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale della ricevuta di ritorno.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dell'ARAV per gravi motivi nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal presente Statuto e ha effetto dalla data della delibera.

Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

SEZIONE DI SPECIE E DI RAZZA

Articolo 12

L'ARAV, con delibera del Comitato Direttivo, può istituire nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività. Dette Sezioni possono essere costituite dai delegati delle Sottosezioni di cui al successivo comma ovvero - per le specie e razze di bestiame e per i settori di attività la cui scarsa concentrazione a livello provinciale impedisca la costituzione di una Sottosezione - dagli allevatori interessati aventi sede in tutto il territorio regionale.

Con delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, previo

preventivo parere vincolante del Comitato Direttivo dell'ARAV, possono essere istituite Sottosezioni per specie per razza di bestiame e per specifici settori di attività operanti a livello provinciale.

L'ordinamento ed il funzionamento delle Sezioni e delle Sottosezioni sono regolati da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo dell'ARAV e redatto sulla base di schema - tipo predisposto dalle ANA, o, in mancanza, dall'AIA.

Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali.

Le Sezioni e le Sottosezioni non hanno autonomia giuridica, nè patrimoniale, nè amministrativa.

ORGANI SOCIALI

Articolo 13

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale.
- b) Il Comitato Direttivo.
- c) La Giunta Esecutiva, se costituita.
- d) Il Presidente.
- e) Il Collegio dei Sindaci.
- f) Il Collegio dei Probiviri.
- g) Le Assemblee Provinciali Allevatori (APA).
- h) I Consigli Direttivi Provinciali.
- i) I Presidenti delle APA.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 14

L'Assemblea Generale dell'ARAV è composta da:

- i delegati eletti dalle APA, tra i loro componenti, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto;
- i Presidenti delle APA;
- i Presidenti degli Enti e Organismi di cui alla lett. b) dell'art. 5 o i loro delegati;
- i Presidenti degli Enti e Organismi di cui alla lett. c) dell'art. 5 o i loro delegati.

Il numero di delegati spettante a ciascuna APA è pari a quattro (4) più uno ogni 50 soci regolarmente iscritti sul libro soci della stessa.

Ogni delegato o componente dell'Assemblea Generale ha diritto a un voto.

Non è ammessa la delega tra i delegati all'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e degli argomenti posti all'ordine del giorno; la convocazione può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il mese di aprile, ma in ogni caso non oltre il mese di giugno.

L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei

componenti.

La convocazione è inviata dal Presidente, o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vicepresidente, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzato ai componenti dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione dell'Assemblea Generale non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono essere invitati dal Presidente, a titolo consultivo, persone di particolare competenza.

Articolo 15

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti o rappresentati.

Per modificare lo statuto occorre che sia presente o rappresentato un numero di componenti l'Assemblea Generale che rappresenti almeno i 2/3 degli associati dell'ARAV in prima e in seconda convocazione.

Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno 2/3 dei voti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di un numero di componenti l'Assemblea Generale che rappresenti almeno i 3/4 degli associati all'ARAV.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le modifiche statutarie sono assunte previo parere favorevole del Comitato Direttivo dell'AIA.

Il sistema di votazione, anche per le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche, è stabilito dall'Assemblea, che può demandare la scelta al suo Presidente.

Si applica il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone.

Della adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

L'Assemblea è presieduta, in apertura, dal Presidente

dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano di età tra quelli presenti; in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa tra i propri componenti.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, invita l'Assemblea a nominare il proprio Presidente.

Assume le funzioni di Segretario il direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 17

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) determinare il numero e nominare i membri elettivi del Comitato Direttivo di cui all'art. 18;
- b) nominare i membri elettivi del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri;
- c) approvare le relazioni del Comitato Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo e l'azione che deve svolgere l'Associazione; i bilanci consuntivi e preventivi saranno trasmessi annualmente all'AIA entro 15 giorni dall'approvazione;
- d) determinare l'emolumento ai Sindaci;
- e) determinare l'eventuale rimborso delle spese ai componenti il Comitato Direttivo;
- f) deliberare l'ammontare delle quote e dei contributi previsti dall'art. 7 lett. a) e c) e ratificare quello dei contributi di cui alla lettera d) dello stesso articolo;
- g) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art. 11;
- h) deliberare sull'eventuale costituzione o adesione a enti e organismi o su accordi associativi con altre organizzazioni;
- i) deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto previo parere favorevole del Comitato Direttivo AIA.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 18

Il Comitato Direttivo è costituito da 8 componenti eletti dall'Assemblea Generale tra i suoi membri nonché dai membri di diritto nelle persone dei Presidenti delle APA.

I componenti elettivi del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Partecipano alle sedute del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci e i Presidenti delle Sezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività operanti a livello regionale di cui all'art. 12.

Il Presidente può altresì invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume le funzioni di segretario del Comitato Direttivo il Direttore o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

Articolo 19

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) nominare nel suo seno il Presidente ed i Vice Presidenti in numero non superiore a due in rappresentanza degli allevatori di pianura e di montagna;
- b) nominare nel suo seno i componenti della Giunta Esecutiva di cui all'art. 21 lett. c);
- c) fissare la data dell'Assemblea Generale dell'ARAV e delle APA;
- d) determinare il numero dei delegati all'Assemblea Generale dell'ARAV secondo quanto previsto all'art. 14 comma 2;
- e) deliberare sull'ammissione dei soci, a norma dell'art. 6;
- f) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dell'ARAV;
- g) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- h) deliberare sull'istituzione e sulla soppressione delle Sezioni e delle SottoSezioni per specie, razza e specifici settori di attività;
- i) nominare il Direttore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto dell'AIA;
- j) nominare, qualora l'assetto organizzativo del territorio lo richieda, responsabili di area dislocati presso le unità operative locali dell'ARAV;
- k) determinare le quote di cui all'art. 7, lett. b) e proporre la misura delle quote e dei contributi per le prescritte delibere dell'Assemblea a norma dell'art. 7 lett. a), c) e d);
- l) determinare le tariffe di eventuali servizi erogati a soci e non soci;
- m) amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria; per gli atti che comportano trasferimenti di proprietà degli immobili conferiti dalle Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori della Regione alla data dell'entrata in vigore del presente statuto, le delibere sono subordinate al parere favorevole del Consiglio Direttivo Provinciale;
- n) predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, successivamente, da comunicare all'Associazione Italiana Allevatori;
- o) approvare regolamenti interni che disciplinino i gradi di autonomia delle APA da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- p) deliberare sullo stare in giudizio;
- q) nominare commissari con poteri sostitutivi presso le APA a seguito di constatato irregolare funzionamento, sentito il parere dell'AIA, allo scopo di assicurare il ripristino della regolarità, per periodi semestrali rinnovabili con delibera da sottoporre all'Assemblea Generale per la ratifica;
- r) per meglio disciplinare il funzionamento interno di A.R.A.V., per definire le deleghe che A.R.A.V. assegnerà a livello territoriale, per rispettare le esigenze gestionali Provinciali, per

tutelare i patrimoni Provinciali, il Comitato Direttivo A.R.A.V. dovrà elaborare appositi regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Generale;

s) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art. 11;

t) deliberare l'organico del personale, tenuto conto, relativamente al personale eventualmente operante nei territori provinciali, del parere del Consiglio Direttivo Provinciale relativo al territorio stesso;

u) assumere e licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico, nonché le eventuali variazioni di qualifica;

v) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

Per iniziative e attività aventi rilevanza esclusivamente nel territorio provinciale, il Comitato Direttivo può delegare specifici compiti al Consiglio Direttivo Provinciale ovvero al Presidente dell'APA interessata.

Articolo 20

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano di età tra i presenti o, in assenza, il Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Funge da segretario il Direttore dell'ARAV o, in caso di assenza, un delegato del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti il Comitato Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Comitato Direttivo medesimo, ove possibile, in ordine di graduatoria tra i primi dei non eletti dall'Assemblea.

La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro così nominato rimane in carica fino alla prossima Assemblea. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 21

La Giunta Esecutiva è composta da:

- a) il Presidente;
- b) il/i Vice Presidente/i;
- c) 7 membri del Comitato Direttivo eletti dal medesimo nel suo seno.

Sono attribuzioni della Giunta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- b) nominare commissioni di studio per particolari problemi.

La Giunta assolve, inoltre, a tutti gli altri compiti a essa demandati dal Comitato Direttivo.

La Giunta può delegare al Presidente ciascuno dei propri compiti o parte di essi.

La convocazione è fatta dal Presidente e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Segretario sono assunte dal Direttore dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

Articolo 22

Ai componenti del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva può essere corrisposta una indennità di carica da parte dell'ARAV oltre al rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento del proprio mandato determinata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 17 lettera e).

PRESIDENTE

Articolo 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il più anziano di età tra quelli presenti. Può inoltre farsi sostituire, previa delega, dai Presidenti delle APA nelle attività che si svolgono nell'ambito della provincia.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi. Devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti.

Un membro effettivo è nominato, con funzioni di Presidente, dall'Associazione Italiana Allevatori, mentre gli altri due membri effettivi ed i due supplenti sono eletti dall'Assemblea generale. Tutti i componenti il Collegio Sindacale dovranno essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri supplenti subentrano agli effettivi in ordine di età in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi a esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuiti per legge, compreso il controllo contabile; controlla i dati del bilancio dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito, e verifica l'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il Collegio dei Sindaci deve verificare la corrispondenza dei dati contabili alle risultanze del bilancio di esercizio predisposto dal Comitato Direttivo.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio e i rendiconti con tutti gli allegati almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea, a norma dell'art. 17.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 25

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i soci e fra questi e l'Associazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa è devoluta all'esame di un Collegio dei Probiviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare a esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, di cui uno designato dall'Associazione Italiana Allevatori e due eletti dall'Assemblea Generale dei soci, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Le funzioni del Presidente sono assunte dal componente di nomina AIA. La riunione è valida con la presenza di tutti i componenti.

ASSEMBLEE PROVINCIALI ALLEVATORI (APA)

Articolo 26

Le APA sono gli organi territoriali di base, espressioni primarie della partecipazione dei soci all'attività dell'ARAV.

Le APA sono presidi provinciali e rispondono all'esigenza di mantenere e garantire le rappresentanze locali, espressione del sistema allevatorio regionale.

Esse costituiscono il luogo di confronto tra gli allevatori della provincia anche in chiave propositiva sulle linee politiche da adottare in seno all'Associazione: hanno pertanto funzioni di impulso e proposta agli organi sociali primari dell'ARAV.

Delle APA fanno parte gli allevatori singoli o a conduzione associata senza distinzione di specie e razze di bestiame allevato o di specializzazioni produttive, associati all'ARAV, con sede nel territorio della relativa provincia.

Le APA ricomprendono il territorio di una o più province limitrofe.

Le APA non possono costituirsi rispetto ad aree la cui estensione territoriale sia inferiore a quella sulla quale, alla data di approvazione del presente Statuto, operano Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori dotate di personalità giuridica e socie dell'Associazione Italiana Allevatori.

Articolo 27

L'Assemblea Provinciale o Interprovinciale Allevatori (APA) è costituita da tutti gli allevatori singoli o associati senza distinzione di razze di bestiame allevato o di specializzazioni produttive, associati all'ARAV, la cui azienda ricada in prevalenza nel territorio della/e relativa/e provincia/ce.

Possono partecipare all'APA tutti i soci regolarmente iscritti all'ARAV ed al corrente con il pagamento delle quote di cui all'articolo 7.

Ogni partecipante all'APA ha diritto a 1 voto.

L'APA si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale dell'ARAV e per valutare l'andamento delle attività dell'Associazione.

Si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente dell'ARAV lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata il Presidente dell'APA, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale o almeno 1/10 dei componenti l'APA stessa. In caso di mancata riunione restano in carica gli stessi delegati dell'anno precedente.

L'APA è convocata dal Presidente dell'ARAV o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vice Presidente dell'ARAV, ovvero è convocata dal Presidente dell'APA stessa previa delega da parte del Presidente ARAV.

La convocazione dell'APA è effettuata almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l'APA medesima a mezzo di comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai singoli allevatori associati dell'ARAV aventi sede nella provincia cui l'APA è relativa. In ogni caso l'APA di nomina dei delegati deve necessariamente svolgersi almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

L'avviso di convocazione dell'APA deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'APA si riunisce nel territorio provinciale e interprovinciale di

riferimento ed è presieduta dal Presidente dell'ARAV o, in assenza o per delega, dal suo Presidente o, in assenza, da un membro nominato dall'APA.

Ha funzione di Segretario dell'APA il responsabile dell'area relativa all'APA su delega del Direttore dell'ARAV.

L'APA è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

La seconda convocazione dell'Assemblea Generale Provinciale non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Il sistema di votazione, anche per le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche e la nomina dei delegati all'Assemblea Generale dell'ARAV, è stabilito dall'APA, che può demandare la scelta al suo Presidente.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

E' ammessa la delega, ma ogni allevatore associato non può in APA rappresentare per delega più di un altro associato. La delega per essere valida deve risultare da atto scritto anche in calce all'invito dell'Assemblea e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea prima della riunione o all'inizio di essa.

Spetta all'APA:

- a) deliberare sulle linee politiche da adottare in seno all'ARAV, da sottoporre agli organi della stessa;
- b) proporre progetti specifici di attività territoriali e richiederne copertura finanziaria;
- c) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente;
- d) eleggere, tra i propri componenti, i membri del Consiglio Direttivo Provinciale;
- e) eleggere, tra i propri componenti, i delegati all'Assemblea Generale dell'ARAV.

I delegati all'Assemblea Generale dell'ARAV durano in carica fino alla successiva riunione di APA di nomina dei delegati e possono essere rieletti. In ogni caso, la carica di delegato non può superare il triennio.

Possono essere eletti soltanto gli allevatori soci dell'ARAV in regola con il pagamento delle quote di cui all'art. 7.

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Articolo 28

Il Consiglio Direttivo Provinciale è costituito da almeno 5 membri compreso il Presidente dell'APA che lo presiede. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale, con voto consultivo, il Presidente dell'ARAV e i Presidenti delle SottoSezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività operanti a livello provinciale di cui all'art. 12.

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'ARAV ogni volta che lo ritenga opportuno o dal Presidente dell'APA, se delegato

dal primo, ovvero su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti.

La convocazione, che deve recare data, orario, luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, è effettuata dal Presidente dell'ARAV o, in caso di impedimento o per delega, dal Presidente dell'APA.

Le sedute del Consiglio Direttivo Provinciale sono presiedute dal Presidente dell'APA o, in caso di impedimento o assenza, dal componente più anziano tra i presenti.

Esse sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei membri costituenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti. Ha funzione di segretario dell'APA il Direttore dell'ARAV, che può delegare, ove nominato, il responsabile dell'area relativa all'APA.

Il Consiglio Direttivo Provinciale ha i seguenti compiti:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'APA;
- b) dare esecuzione ai compiti a esso devoluti dagli organi sociali dell'ARAV, verificare l'attuazione dei programmi regionali sul territorio provinciale, proporre all'ARAV eventuali adeguamenti;
- c) deliberare in merito all'istituzione e alla soppressione delle SottoSezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività di cui all'art. 12;
- d) proporre all'APA eventuali iniziative da deliberare in sede assembleare;
- e) promuovere accordi e iniziative con gli Enti Locali Pubblici, Economici e Commerciali per favorire lo sviluppo della Zootecnica Provinciale;
- f) esprimere i pareri previsti dalla lett. m) dell'art. 19 e dalla lett. c) dell'art. 21.

PRESIDENTE DELL'APA

Articolo 29

Il Presidente dell'APA la rappresenta presso l'ARAV.

Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

E' componente dell'Assemblea Generale dell'ARAV; è membro di diritto del Comitato Direttivo dell'ARAV.

Il Presidente dell'APA cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Provinciale, promuove e indirizza l'attività dell'APA, dà esecuzione ai compiti allo stesso eventualmente delegati con delibera di Comitato Direttivo dell'ARAV e mantiene i necessari contatti con l'ARAV.

Per mandato degli organi sociali dell'ARAV, rappresenta la stessa presso le amministrazioni locali.

DIRETTORE

Articolo 30

Il Direttore è nominato, secondo quanto stabilito dall'art. 22 dello statuto dell'AIA, dal Comitato Direttivo ARAV, al quale risponde.

Provvede all'organizzazione e direzione degli uffici dell'ARAV ed

è responsabile del loro buon funzionamento.

Egli coordina, rapportandosi anche all'esterno, l'attività della struttura dell'Associazione per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali, attuando le disposizioni date dal Presidente, al quale propone tutte le iniziative, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore può essere anche dipendente distaccato dell'AIA e, in tal caso, decadere dal ruolo di titolare della direzione ARAV in caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'AIA o di destinazione ad altro incarico.

RESPONSABILE DI AREA

Articolo 31

Il responsabile di area provvede al coordinamento delle attività delle unità operative locali dell'ARAV cui è assegnato ed è responsabile del loro buon funzionamento.

Risponde del proprio operato al Direttore dell'ARAV e propone allo stesso, relativamente all'area territoriale di riferimento, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

PATRIMONIO

Articolo 32

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7 lett. a) dagli avanzi gestionali destinati a riserva;
- b) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

PROVENTI ASSOCIATIVI

Articolo 33

I proventi associativi sono costituiti:

- a) dai contributi sociali annuali (art. 7 lett. b);
- b) da eventuali contributi straordinari (art. 7 lett. c);
- c) da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;
- d) da proventi su servizi prestati ai soci e non soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'associazione;
- e) dagli interessi del patrimonio.

ESERCIZIO SOCIALE E IL BILANCIO

Articolo 34

L'esercizio sociale e finanziario ha durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea Generale ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci. Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Eventuali eccedenze gestionali saranno riservate per iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.

Il Comitato Direttivo provvederà inoltre, ogni anno, a sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

COMMISSARIAMENTO

Articolo 35

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto AIA, in caso di irregolare funzionamento dell'Associazione Regionale Allevatori, l'Associazione Italiana Allevatori, con delibera del Comitato Direttivo dell'Associazione Regionale medesima, può essere richiesta di nominare un commissario straordinario per un periodo di sei mesi rinnovabile, decorrente dall'entrata in carica del commissario, affidandogli la gestione, in sostituzione del Comitato Direttivo, al fine del ripristino della situazione ordinaria.

Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Associazione Regionale Allevatori e la sospensione delle attività assembleari.

Il Commissario assume in sé per tutto il periodo di durata in carica del commissariamento, la rappresentanza legale dell'Associazione e tutti i poteri dei disciolti organi sociali.

Il Commissario procede nel più breve tempo possibile al ripristino della situazione ordinaria e, conseguentemente a tale ripristino, convoca l'Assemblea Generale dell'ARAV per la nomina degli organi sociali in luogo di quelli disciolti.

SCIoglimento

Articolo 36

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto sentiti l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e l'Associazione Italiana Allevatori, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità su cui è competente a giudicare l'amministrazione regionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

FORO COMPETENTE

Articolo 37

In caso di controversia è competente il Foro di Vicenza.

F.to De Franceschi Floriano

F.to Mario Antonio Piovene Porto Godi notaio (l.s.)